

Deliberazione della Giunta Regionale 3 settembre 2021, n. 22-3751

Reg. UE n. 1308 del 17 dicembre 2013. Legge 238/2016, articolo 10. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, dei mosti e dei vini della vendemmia 2021.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che

il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n. 1234/07, all'allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;

la lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81;

ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato VII, Parte II, la Regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 % Vol.;

il Reg. UE 2019/934 del 12 marzo 2019 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 1308/2013 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni;

l'articolo 10 della L. 12 dicembre 2016, n. 238 dispone che siano le Regioni, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ad autorizzare annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Preso atto del quadro agro-climatico fornito dal Settore Fitosanitario regionale - Sezione Agrometeorologia della Direzione Agricoltura e cibo, agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, che evidenzia criticità nella corretta maturazione delle uve, dovute ai fattori abiotici e biotici che stanno determinando differenze consistenti tra le zone.

Rilevato che sulla base del suddetto quadro risulta che:

- piogge inferiori alla media e temperature minime e medie assai basse nel mese di maggio hanno determinato un ritardo dello sviluppo fenologico in parte recuperabile nel corso della stagione;
- nelle zone invece più settentrionali o occidentali gli eventi piovosi sono risultati più abbondanti e frequenti e spesso associati a fenomeni temporaleschi, mentre nelle zone meridionali e orientali la quasi totale assenza di precipitazioni ha accentuato una palese condizione di siccità;
- l'afflusso di aria fredda sul nostro territorio reso caldo ed umido dall'andamento di giugno ha scatenato episodi grandinigeni di grande violenza che hanno danneggiato in molte aree la produzione, in taluni casi azzerandola.

Preso atto che alcuni Consorzi di tutela e Associazioni di produttori hanno richiesto l'adozione del provvedimento regionale che autorizza la pratica dell'arricchimento nel limite

massimo di 1,5% vol., come da documentazione agli atti del Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo.

Considerata la necessità di preservare l'acidità delle uve, indispensabile per i caratteri di freschezza di molte tipologie di vini piemontesi, costringendo i produttori ad una vendemmia anticipata.

Dato atto che sulla base del quadro agroclimatico citato e delle valutazioni tecniche del Settore regionale competente l'arricchimento sia da ritenersi una pratica enologica ampiamente regolamentata a livello comunitario dai citati regolamento UE n.1308/2013 (Allegato VIII) e regolamento delegato UE n. 934/2019 e pertanto, sulla base anche del confronto avuto con i Consorzi e Associazioni di produttori, sia autorizzabile la pratica dell'arricchimento nel limite massimo di 1,5% vol.

Ritenuto per le motivazioni suesposte di autorizzare l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2021 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2021, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale unanime,

delibera

- di autorizzare l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2021 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini DOP), stabilendo l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2021, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, nel limite massimo di 1,5% vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
- di demandare al Settore regionale Produzioni agrarie e zootecniche di trasmettere, copia del presente provvedimento al MIPAAF, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, all'ICQRF;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)